

(N. 854)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 1º dicembre 1954 (V. Stampato N. 841)*

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, PASTORE, MORELLI, RICCIO, CALVI e ZANIBELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1954

Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952
della tredicesima mensilità al personale militare sfollato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1º gennaio 1953, nonchè a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, è dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilità, per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, è dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in at-

tività di servizio; è ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

Art. 2.

La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'articolo 1 sarà effettuata per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 graverà per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 573.000.000 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti inseriti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sarà provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con gli stanziamenti degli stati di previsione

della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.